COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

VII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 MAGGIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*)

Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili. (595) 69

PRESIDENTE . 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77 78, 79, 80, 81, 83, 84

BREGANZE, *Relatore* . 70, 71, 72, 73, 74, 75 76, 77, 81, 84

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . 70, 71, 72, 74, 75 76, 79, 80

CAPALOZZA 70, 72, 78

AMATUCCI . . 71, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 84

TINZL 71

GUERRIERI EMANUELE 75

BERNARDI 76

FODERARO 78, 79, 80, 81, 83, 84

BERLINGUER 79, 81, 84

MARTUSCELLI 79

ENDRICH 79

LOPARDI 80, 81

DEGLI OCCHI 80

MASTINO GESUMINO 81, 83

La seduta comincia alle 9,35.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili. (595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili ».

Nella precedente seduta è rimasto sospeso l'esame degli articoli 9 e 15. Salvo riprendere tra poco la discussione di questi articoli, possiamo intanto procedere all'esame della sezione terza:

SEZIONE III.

Disposizioni comuni agli onorari graduali fissi dovuti per gli atti originali.

ART. 16.

« Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto ridotti di un quarto.

Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto un solo onorario graduale, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, ripartito in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare

Detto onorario non può essere inferiore a lire 500 per ogni separata attestazione.

Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di lire 400 per ciascuno degli originali oltre il primo ».

A questo articolo gli onorevoli Capalozza e Silvestri hanno presentato un emendamento che vuole ridurre alla metà gli onorari dovuti ai notai per le autentiche di scritture private.

BREGANZE, *Relatore*. Prima di iniziare la discussione sull'articolo 16, faccio presente che nel titolo di questa sezione vi è un errore materiale. Deve essere scritto: « onorari graduali e fissi », invece di « onorari graduali fissi ».

PRESIDENTE. Si tratta di un errore materiale che senz'altro sarà corretto in sede di coordinamento.

BREGANZE, *Relatore*. Come è noto, la legislazione parifica, agli effetti dell'onorario notarile e diritti accessori, la scrittura privata autenticata e l'atto originale ricevuto da notaio. La tariffa del 1916 non recava una disposizione analoga, in quanto l'articolo 8 della tariffa stessa, annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, prevedeva che per scritture private semplicemente autenticate fosse dovuta la metà della tariffa ordinaria. Nel 1919 fu costituita la Cassa del notariato, riprendendosi quella idea di un fondo comune, che un decreto luogotenenziale del 1917 aveva stabilito soltanto fino a sei mesi dopo la conclusione del trattato di pace. Il decreto legge del 1919, che reca la firma del guardasigilli Mortara, ha introdotto una nuova disposizione, che parifica gli atti fatti con scrittura privata e autenticati da notaio, agli effetti dell'onorario notarile, agli atti originali ricevuti da notaio.

Ho cercato di avere la relazione che accompagnava questo provvedimento, ma, trattandosi di un decreto legge, non sono riuscito a trovarla. Sta di fatto che tale norma si inquadra in una più ampia serie di disposizioni, che istituiscono la Cassa del notariato. Quindi, oltre alle finalità che interessano la professione del notaio, il decreto-legge mira anche a dotare di un fondo sufficiente la suddetta Cassa. Pertanto non so se, quando quella disposizione di parificazione fu adottata, prevalse il concetto della dignità a cui i notai fanno riferimento, oppure il concetto di incrementare il fondo della Cassa del notariato.

Sta comunque di fatto che, come i notai ricordano, il decreto Mortara parificò agli effetti degli onorari i due tipi di atti.

Il disegno di legge in esame prevede invece che gli onorari notarili per gli atti autenticati siano ridotti di un quarto.

Il collega Silvestri ed il collega Capalozza hanno proposto un emendamento nel senso di ridurre in questo caso alla metà gli onorari notarili.

Questa formula non rappresenterebbe alcunché di nuovo, perché già la legge 16 febbraio 1913, n. 89, prevedeva la riduzione alla metà. Su questo argomento sono però sorte varie discussioni, non solo in sede di comitato, costituitosi, come i colleghi sanno, in seno alla nostra Commissione ma anche da parte dei notai. Questi affermano che il lavoro che essi compiono per autenticare le scritture private non si limita al materiale accertamento dell'identità delle persone che firmano, ma costituisce anche un controllo di legittimità sugli atti, nel senso che occorre esaminare che questi non siano in contrasto con le disposizioni di legge che regolano la formazione delle scritture private

Per converso si obbietta che, anche esistendo questo controllo di legittimità in base alla legge sul notariato, pur tuttavia l'impegno che il notaio deve porre quando si tratta di scritture private da autenticare, è molto ridotto, in quanto non è più a lui dovuta la fatica della compilazione dell'atto.

Queste opposte considerazioni hanno determinato la disposizione del disegno di legge governativo che stabilisce una riduzione, la quale però, per conservare alla professione notarile la dovuta dignità e per non portare un sensibile danno alla Cassa del notariato, è stata contenuta nella misura di un quarto.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che avessimo un'idea più precisa sul controllo di legittimità esercitato dai notai.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esso è prescritto dalla legge sul notariato.

BREGANZE, *Relatore*. La legge sul notariato, se la memoria non mi tradisce, prevede che, anche nelle autentiche delle scritture private, i notai debbono accertarsi che le disposizioni concordate tra le parti non siano contrarie alle norme imperative della legge.

PRESIDENTE. E quali sarebbero le conseguenze, ove si accertasse che nella scrittura vi fossero norme contrarie alle disposizioni cogenti della legge ?

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il notaio deve rifiutare l'autentica.

CAPALOZZA. È un controllo pericoloso anche per il notaio, perché egli potrebbe andare

incontro a delle responsabilità personali, qualora ritenesse di non dovere autenticare.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Se viene presentato al notaio un contratto contenente un *pactum sceleris*, come può egli autenticarlo? Questo esempio costituisce un caso limite, che rivela l'importanza della norma.

CAPALOZZA. Questo non è un caso limite. Esso investirebbe addirittura, una responsabilità penale, quindi il notaio rifiuterebbe l'autentica, perché glielo vieta il codice penale.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Se il notaio dovesse limitarsi ad esaminare le firme, egli non dovrebbe fare altro che autenticare queste firme. Invece la legge richiede un controllo dell'atto.

AMATUCCI. Fu la legge del 1919 del guardasigilli Mortara che parificò i compensi notarili nelle scritture private autenticate a quelli dovuti per gli atti pubblici. Le ragioni per le quali i notai insistono per la soppressione della riduzione nella misura di un quarto, fissate dal disegno di legge in esame fra i due tipi di compenso, concernono tre ordini di considerazioni, basate su chiare disposizioni di legge. Infatti, quando il notaio procede all'autenticazione, deve esaminare il contenuto della scrittura privata sotto tre punti di vista: primo, ai fini degli articoli 28 e 11 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89), in quanto la scrittura potrebbe contenere convenzioni espressamente vietate dalla legge o manifestamente contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, secondo, ai fini degli articoli 72, n. 1 comma 3, e 80 della legge del registro, che stabilisce la responsabilità solidale del notaio e delle parti in determinati casi; infine, per l'articolo 2671 del Codice civile, che sancisce anche per le scritture private l'obbligo del notaio di curare, pena la sua responsabilità per danni, gli adempimenti di pubblicità immobiliare cui eventualmente diano luogo le convenzioni contenute nell'atto.

BREGANZE, *Relatore.* Nonostante le considerazioni fatte da me e ribadite dal collega Amatucci, ho l'impressione che sia opportuno ridurre nella misura di un quarto gli onorari relativi a scritture private autenticate, perché sta di fatto che in questo caso i notai non sono soggetti a quella quota di lavoro determinata dalla materiale stesura dell'atto.

Debbo aggiungere una osservazione. Si teme da parte dei notai che il ridurre le tariffe, sia pure di un quarto, possa far venir fuori persone cosiddette pratiche di diritto o agenzie di affari o altre organizzazioni che si diano a predisporre scritture non conformi a quel senso del diritto e a quella legalità che è propria del notaio.

Mi sembra però che, data la limitatezza della riduzione, sia in gran parte evitato questo pericolo; e d'altra parte quel controllo che i notai debbono fare impedirà le eventuali aberrazioni giuridiche e le ulteriori conseguenze dannose che ne potrebbero verificarsi.

Per tutte queste ragioni ritengo che la proposta governativa meriti accoglimento nella formula originaria.

TINZL. Io voterò a favore della proposta Capalozza e ne espongo i motivi. Nelle province, annesse a seguito della guerra 1915-1918, vige la legge tavolare e il sistema dei libri fondiari. Per ogni iscrizione in un libro fondiario il titolo deve portare le firme autenticate. Nella provincia del Tirolo queste autenticazioni di firme potevano essere fatte da un notaio o da un cancelliere della pretura o da un cosiddetto legalizzatore. In ogni comune v'erano delle persone di una certa cultura, autorizzate, con nomina della Corte d'appello, ad autenticare le firme.

Siccome i libri fondiari costituiscono un elemento importantissimo per tutta la regolamentazione dei rapporti giuridici relativi ai diritti reali, e poiché ogni documento deve essere autenticato quando viene prodotto per l'annotazione nei libri fondiari, occorre che questa autentica non venga gravata eccessivamente dalle spese. Secondo il mio punto di vista gli onorari notarili dovrebbero perciò, nel caso di autentiche di scritture private, essere ridotti alla metà, appunto per ridurre le spese derivanti dal meccanismo in vigore in queste provincie. Altrimenti succederebbe che gli interessati dovrebbero pagare i diritti all'avvocato per la elaborazione dell'atto e poi al notaio per l'autentica delle firme.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La formula del disegno di legge rappresenta la linea intermedia tra gli opposti interessi e i diversi punti di vista. L'autentica delle firme importa naturalmente nel notaio una attività inferiore a quella richiesta per la compilazione di un atto; ma è anch'essa una attività professionale, per i motivi chiaramente esposti dall'onorevole Amatucci.

D'altra parte la legge si preoccupa anche della tutela della buona fede e dell'importan-

za dell'atto autenticato, che giuridicamente è parificato all'atto pubblico. Se dovessimo abbassare notevolmente il compenso notarile per quanto riguarda l'autentica di firme, evidentemente indurremmo in tentazione le parti e i professionisti da strapazzo o le agenzie d'affari a procedere alla compilazione di atti discutibili, che poi, attraverso l'autentica delle firme, sarebbero equiparati, quando a credibilità e a pubblica fede, agli atti pubblici.

Ora è indispensabile, per una ragione di carattere pubblico, per la garanzia della buona fede, per il rispetto della convenzione, per l'autorità da dare in genere alle convenzioni, che questo cattivo costume non si inizi o non si ratifichi o non aumenti.

Per questo si era pensato di stabilire il principio che per l'autentica delle scritture private il notaio deve avere un compenso uguale a quello percepito per gli atti pubblici. Le considerazioni fatte in merito al minor lavoro del notaio possono consentire la riduzione di un quarto, ma al di sotto non mi sembra opportuno che si vada, per la tutela della professione notarile e perché l'attività convenzionale delle parti rimanga sotto la garanzia di una attività professionale.

CAPALOZZA. L'articolo 28 della legge notarile non può essere richiamato utilmente a questi effetti. Esso dice che il notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume e all'ordine pubblico. Si parla dunque in questo articolo di « ricevimento » di atti; e l'autentica di firme non può essere inquadrata negli atti ricevuti dal notaio. Insisto nel mio emendamento.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma è impossibile che si dia legalità con l'autenticazione ad atti che siano contrari al sistema giuridico.

BREGANZE, *Relatore*. Bisogna tener presente anche l'articolo 2671 del codice civile, che fa obbligo ai notai di curare le trascrizioni immobiliari anche negli atti autenticati.

PRESIDENTE. Per questo, però, al notaio spetta un onorario a parte.

Ad ogni modo i punti di vista sono chiariti.

Pongo in votazione l'emendamento Capalozza-Silvestri, che propone di ridurre gli onorari dovuti ai notai per le autentiche di scritture private alla metà di quelli ad essi dovuti per gli atti pubblici autentici.

(*Non è approvato*).

Non essendovi altri emendamenti ed osservazioni, pongo in votazione l'articolo 16:

« Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto ridotti di un quarto.

Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto un solo onorario graduale, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, ripartito in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500 per ogni separata attestazione.

Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di lire 400 per ciascuno degli originali oltre il primo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17:

« Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 20 per cento degli onorari spettantigli. Egli versa, inoltre, a favore della Cassa medesima, le seguenti quote supplementari progressive degli onorari:

a) il 10 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 20.000.000 fino a lire 100.000.000;

b) il 20 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 100.000.000 fino a lire 200.000.000,

c) il 30 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 200.000.000 fino a lire 500.000.000.

Il versamento di dette quote di onorari è eseguito all'archivio notarile del distretto al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'Archivio notarile, l'aggio del 2 per cento ».

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

BREGANZE, *Relatore*. Il Consiglio nazionale notarile, nell'esprimere il proprio parere al precedente guardasigilli, aveva osservato che sarebbe stato opportuno che il versamento venisse effettuato all'Ufficio del registro anziché all'Archivio notarile, come propone l'attuale disegno di legge.

Attualmente il versamento viene eseguito all'Ufficio del registro; ma i notai osservano che tornerebbe più agevole e più comodo effettuare unitariamente questo versamento, poiché ciò li dispenserebbe dal tenere una contabilità particolare.

Per converso il disegno di legge ha ritenuto che siano meglio qualificati gli Archivi notarili a questa riscossione per la migliore conoscenza della legge notarile e perchè, venendo alcune volte gli atti registrati con ritardo, il versamento si verificherebbe a maggiore distanza di tempo.

Io ritengo prevalenti le considerazioni contenute nella relazione governativa, per cui sono convinto che sia preferibile fare eseguire i versamenti all'Archivio notarile. Tanto più che si ha un altro vantaggio attraverso l'aggio del 2 per cento, che assicura agli Archivi notarili un determinato provento utile per il loro funzionamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 17 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

« Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti.

La quota di onorario, corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini tributari e quello dichiarato dalle parti, è liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

Il notaio indica, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato per ciascuna convenzione. Analogamente, egli indica, in margine alla copia del testamento ad uso dell'Ufficio del registro per la denunzia di successione, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa stessa, sul valore dichiarato dell'eredità ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al Capo II del disegno di legge. Dò lettura dell'articolo 19.

CAPO II.

ONORARI DOVUTI PER COPIE, ESTRATTI, CERTIFICATI ED ALTRE PRESTAZIONI.

ART. 19.

« Per la copia di un atto in forma esecutiva è dovuto al notaio il quarto dell'onorario spettante per l'originale. Esso non può essere inferiore a lire 500, né superiore a lire 6.000.

Per ogni altra copia, è dovuto il sesto dell'onorario spettante per l'originale e non può essere inferiore a lire 300 né superiore a lire 4.000.

Per le copie ad uso dell'Ufficio del registro e delle volture catastali l'onorario non può essere superiore a lire 1.000.

Per la copia di un atto di valore indeterminabile è dovuto l'onorario di lire 300.

Non è dovuto alcun onorario per la copia del testamento pubblico da trasmettere all'Archivio notarile e per la copia del verbale di pubblicazione di testamento di trasmettere alla pretura.

È applicabile in ogni caso l'articolo 75 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ».

Il comitato di studio nominato in seno alla nostra Commissione ha proposto il seguente emendamento:

« Sopprimere l'ultimo comma. Ove si ritenga di mantenerlo, in luogo del rinvio riprodurre direttamente il testo dell'articolo 75 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (« Se l'atto contiene più convenioni distinte sono dovuti tanto onorari quante sono le convenzioni. Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le uno dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre »), salvo determinare la più idonea collocazione di tale norma ».

BREGANZE, *Relatore*. A proposito dell'ultimo comma dell'articolo 19, il comitato ha rilevato che, in linea di massima, non sembra opportuno, in una disposizione nuova, fare riferimento ad un'altra norma ormai remota e in via di essere eliminata. D'altra parte il contenuto di quell'articolo 75 ha una portata di carattere generale, per cui in definitiva apparirebbe superfluo il richiamo. Potrebbe perciò eliminarsi tutto il comma.

In linea subordinata, il comitato ha osservato che, ove si ritenesse di conservare il concetto espresso nell'ultimo comma, sarebbe preferibile, per maggiore chiarezza legislativa, riportare testualmente il contenuto dell'articolo 75.

Ad ogni modo, a mio avviso, quest'ultimo comma dell'articolo 19 del disegno di legge troverebbe più opportuno collocamento alla fine dell'articolo 18, in quanto che la norma dell'articolo 75 non è applicabile soltanto alle copie, ma regola tutta l'attività notarile.

PRESIDENTE. Quindi ci sono due proposte la prima tendente a sopprimere l ultimo comma dell'articolo 19, l'altra subordinata tendente a sostituire al richiamo dell'articolo 75 della legge notarile la dizione precisa dell'articolo stesso, salvo il collocamento del medesimo dopo l'articolo 18 del disegno di legge, facendo poi ad esso riferimento nell'articolo 19.

AMATUCCI. Io sarei favorevole alla soppressione, perché quando abbiamo esaminato l'articolo 1 di questo disegno di legge, relativo alla inderogabilità della tariffa, è stato fatta giustamente osservare la opportunità di non fare menzione dell'articolo 80 della più volte succitata legge del 1913, dal momento che le disposizioni fondamentali della medesima continuano ad aver valore. Mi sembra che le stesse considerazioni possano essere valide per l'ultimo comma dell'articolo 19, nel senso che esse ne giustificano la soppressione.

Se accogliessimo la proposta del relatore, cioè di inserire l'articolo 75 della legge notarile, facendo poi nell'articolo 19 un richiamo a questa disposizione aggiuntiva dell'articolo 18, faremmo qualche cosa di non perfetto dal punto di vista della tecnica legislativa.

Pertanto, tenendo fermo il principio che le disposizioni della legge fondamentale non vengono affatto abolite, a meno che di ciò non si faccia espressa menzione in questa legge che riguarda la tariffa, sarei del parere di procedere alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 19.

PRESIDENTE Se si facesse un richiamo alla disposizione della legge precedente per modificarla in tutto o in parte, il richiamo sarebbe necessario. In caso diverso, il riferimento ad essa è implicito. Perciò sarei favorevole alla proposta di soppressione pura e semplice dell'ultimo comma dell'articolo 19.

BREGANZE, *Relatore*. Debbo far notare che anche la tariffa attualmente vigente in tema di copie, fa richiamo al suddetto articolo 75. Ciò perché questa norma parla di un « atto » che contenga più convenzioni; il che potrebbe far sorgere il dubbio che soltanto per l'atto originale valga il principio, non per le copie e i certificati. Se questa perplessità si ritiene superata, diventa inutile ogni riferimento all'articolo 75 negli articoli 18 e 19; se viceversa può asserci dubbio che il principio dell'articolo 75 sia applicabile soltanto agli atti originali, sarebbe utile un richiamo testuale, e non soltanto un riferimento, al contenuto dell'articolo 75.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questa osservazione del relatore ha chiarito la ragione della norma, perché egli ci ha indicato come il problema possa sorgere in materia di copie. Perciò chiedo che venga conservato l'ultimo capoverso dell'articolo 19 del testo del disegno di legge. Non vedo quale difficoltà vi possa essere nel fare un richiamo all'articolo 75 senza riprodurlo per intero. Si tratta di due leggi che si integrano a vicenda, quella notarile e quella relativa alla tariffa. Il rinvio alla precedente disposizione di legge è una anomalia dal punto di vista formale, perché si dovrebbe presupporre la conoscenza di tutto il sistema legislativo, senza alcun riferimento ad altra norma connessa. Ma il rinvio porta a più gravi conseguenze. Chi non conosce la legge notarile e si trova dinanzi all'articolo 19, non sa che esiste nel nostro sistema giuridico una legge basilare a cui questa disposizione si ricollega e con la quale forma un tutto unico. Perciò il richiamo legislativo è opportuno, per mettere l'interprete di fronte a tutto il complesso della legislazione.

PRESIDENTE. L'articolo 19 si riferisce al solo caso delle copie. Quindi non sorge la questione se si tratta di un atto semplice o complesso, se l'atto contenga più convenzioni o una sola o convenzioni complesse.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è esatto. Anche nelle copie si tiene conto delle singole convenzioni e si paga un onorario per ogni convenzione. Ricordo nella mia pratica professionale che, negli archivi notarili, quando vengono rilasciate copie di atti, si tiene sempre conto della molteplicità delle convenzioni.

PRESIDENTE. Se le cose stanno così, sono favorevole, in un modo o nell'altro, a mantenere la disposizione.

BREGANZE, *Relatore*. Io confesso che sono sempre contrario ai rinvii, quantunque ci si ricorra con una frequenza notevolissima. Il semplice richiamo all'articolo 75 costringerebbe l'interprete ad andare a guardare la succitata legge del 1913.

PRESIDENTE. Quindi il relatore propone di inserire un articolo 18-*bis*, che riproduca l'articolo 75 della legge del 1913, con un richiamo ad esso nell'articolo 19.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La norma deve essere richiamata soltanto nell'articolo 19. Lo stesso relatore ci ha illustrato il problema e dobbiamo stare alla sua impostazione, perché è l'unica logica.

BREGANZE, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di inserire un articolo 18-*bis* riproducente l'articolo 75 della legge del 1913.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo originario di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Passiamo quindi all'articolo 20. Ne do lettura:

« Per l'estratto o il certificato di un atto, l'onorario è di lire 300.

Se l'estratto o il certificato comprende più di una convenzione, l'onorario è aumentato di lire 200 per ogni convenzione in più.

Se l'estratto si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione, è dovuto il corrispondente onorario di copia.

Il certificato non può riferirsi al contenuto essenziale dell'atto ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Mi sembra però che per la certificazione di una parte dell'atto, si finisce per pagare di più che per la riproduzione dell'intero atto.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quando viene richiesta la copia di un atto, se esso contiene dieci convenzioni, il richiedente paga dieci onorari. L'estratto invece può essere relativo soltanto a una o due delle convenzioni contenute nell'atto, e allora il richiedente paga soltanto per una o due convenzioni. Quando viene richiesto l'estratto di un atto che contiene una sola convenzione o più convenzioni, di una sola delle quali si chiede l'estratto, il richiedente paga un solo onorario.

BREGANZE, *Relatore*. Quindi anche per il certificato varrebbe il principio dell'articolo 75 della legge, ossia che la certificazione è suscettibile di più onorari.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'estratto è una copia parziale.

BREGANZE, *Relatore*. Se nel secondo comma la parola « convenzione » ha un significato preciso, bisogna che anche nel primo comma, al posto della parola « atto » mettiamo la parola « convenzione ». Se, invece, per convenzione intendiamo l'atto, allora bisogna cambiare la dizione del secondo comma.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La dizione è chiara. « atto » è quello ricevuto dal notaio: questo può contenere più « convenzioni ». Si paga l'estratto in ragione del numero delle convenzioni a cui esso si riferisce.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 20 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

« È dovuto l'onorario previsto nell'articolo 19, comma 2°, per la redazione di note di annotamento nei registri immobiliari e tavolari nei pubblici registri per atti relativi a navi, autoveicoli ed aeromobili; nei registri delle imprese per atti relativi a società commerciali ».

Il comitato ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole*. redazione di note di trascrizione, di iscrizione o di domande, *le parole*: redazione delle note di trascrizione, o delle domande ».

BREGANZE, *Relatore*. Il testo ministeriale porta la dizione, « redazione di note di trascrizione... » e « di domande di annotamento ». Il comitato propone di dire « delle » anziché « di », poiché la preposizione indeterminata ha un significato impreciso. In questo modo si conserva la dizione dell'attuale articolo 21 sulla tariffa.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di una correzione puramente lessicale. Siccome viene precisato di quali note si tratta, è opportuno che ci sia l'articolo determinato.

BREGANZE, *Relatore*. Il penultimo comma dell'articolo 21 della legge vigente sulla tariffa, al quale si ispira il nostro emendamento, dice: « Per la compilazione delle note di trascrizione o di iscrizione l'onorario è quello stabilito dall'articolo 15 per le copie » e una risoluzione ministeriale chiarisce che per la redazione delle note di trascrizione spetta un solo onorario, non un onorario per ognuna delle note.

GUERRIERI EMANUELE. Mi pare che il chiarimento del relatore sia sostanzale, e che sarebbe in base ad esso giustificato il cambiamento di dizione, in quanto il compenso è dovuto per la redazione delle note che possono essere anche numerose; mentre, adottandosi la dizione del disegno di legge, il compenso sarebbe dovuto per la compilazione

di ogni nota. Effettivamente per la trascrizione si fanno sempre più copie.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma si tratta dell'originale e della copia. La questione sorge in materia di divisione in cui si fanno tante note quanti sono i dividendi, e negli atti complessi. Quindi è meglio lasciare « di » piuttosto che porre « delle ».

PRESIDENTE. Dopo questi chiarimenti ritengo che la Commissione possa essere concorde per non accogliere la proposta di cui sopra, formulata dal Comitato.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo perciò in votazione l'articolo 21 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

« L'onorario è di lire 300, per i certificati di vita occorrenti per l'esazione di pensioni.

Non è dovuto alcun onorario per i certificati di vita relativi a pensione non accedenti lire 20.000 mensili o a pensioni di guerra ».

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

BERNARDI. Non intendo fare nessuna proposta formale, ma domando se non sarebbe opportuno estendere il beneficio della esenzione a tutte le pensioni in genere.

AMATUCCI. L'esenzione totale è per le pensioni di guerra, per le altre pensioni esiste il limite di ventimila lire mensili, e mi pare che sia giusto mantenerlo. Tanto più che le pensioni difficilmente superano questo limite.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 22 nel testo di cui ho dato sopra lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

« Per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, è dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500, né superiore a lire 4000.

Per l'affidamento di somme o di valori al notaio, anche per acquisto o vendita di titoli, è dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500 né superiore a lire 3.000 ».

BREGANZE, *Relatore*. I notai avevano proposto di emendare questo articolo nel senso che tale onorario particolare valga soltanto quando il deposito sia disposto d'autorità, mentre, quando esso è fatto a richiesta dei privati, debba essere soggetto a un onorario superiore. La stessa osservazione è stata fatta per quanto riguarda l'affidamento di somme o di valori. Si propone perciò da parte della categoria dei notai di aggiungere le parole: « disposti di autorità ».

Il Comitato è stato contrario alla proposta perché questa limitazione porterebbe un aggravio di spese ingiustificato.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 23 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

« Per la trasmissione del testo o del sunto di atti per mezzo del telegrafo o del telefono, è dovuto l'onorario di lire 2.000, oltre l'indennità di accesso ».

Non essendo stati presentati emendamenti, e non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 24.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

« L'onorario è di lire 100 per la ricerca di un atto depositato presso il notaio, se vi è la indicazione della data precisa di esso; se manca tale indicazione, l'onorario è di lire 200 ».

Poiché non vi sono emendamenti né osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 26:

« Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l'estratto o li certificato, è dovuto l'onorario di lire 150, oltre quello stabilito nell'articol precedente.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione di una copia, già rilasciata, con l'originale ».

Il Comitato ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Lo stesso onorario è dovuto per la collazione con l'originale di una copia già rilasciata ».

BREGANZE, *Relatore*. Si tratta di un semplice spostamento delle parole « con l'originale », per maggior chiarezza di linguaggio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento suddetto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo al Capo III, articolo 27. Ne do lettura.

CAPO III.

DIRITTI ACCESSORI E RIMBORSI DI SPESE.

ART. 27.

« È dovuto il diritto di lire 80 per l'iscrizione nel repertorio di ciascun atto fra vivi soggetto a registrazione e di ciascun atto di ultima volontà. Per l'iscrizione di ogni altro atto è dovuto il diritto di lire 40.

Il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato il contributo di lire 20, per ogni atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti dall'articolo 17, comma 2° ».

Non essendovi osservazione od emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28.

« Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti o di certificati è dovuto il diritto di le 80 per ogni due pagine. Queste si tengono cinque linee di scritturazione, non considerano scritte per intero, quando concompresa la data e la sottoscrizione. Nei casi di urgenza, il diritto di scritturazione è aumentato della metà.

Per gli atti di protesto, il diritto di scritturazione è di lire 30 per ciascun atto ».

AMATUCCI. Prego la Commissione di esaminare questo articolo in correlazione con l'articolo 41, per vedere se non sia opportuno unificare i due testi. Infatti l'articolo 41 parla di diritti di scritturazione previsti dall'articolo 28 per il rilascio di copie. Poiché l'articolo 28 tratta proprio di questa materia, piuttosto che fare due articoli separati, sarebbe bene unificare la disposizione.

BREGANZE, *Relatore*. Faccio rilevare che l'articolo 41 prevede l'urgenza per il rilascio delle copie, estratti e certificato da parte dell'Archivio notarile; l'articolo 28 tratta invece delle copie rilasciate dal notaio stipulante. Con l'occasione ricordo che la disposizione vigente prevede che il notaio abbia diritto alla urgenza quando rilascia le copie entro tre giorni dalla richiesta, mentre il disegno di legge ha tolto questa precisazione temporale del rilascio rispetto alla richiesta.

AMATUCCI. Dopo questi chiarimenti, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 28 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura:

« Al notaio, che deve ricevere un atto o compiere una prestazione fuori del proprio studio, oltre al rimborso delle spiese di viaggio, è dovuta una indennità di accesso e di soggiorno nella misura di le 600 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di lire 6.000 per la stessa giornata.

L'indennità è raddoppiata, se il notaio è richiesto di ricevere un atto o compiere una prestazione dalle ore 20 alle ore 8.

Per gli atti di protesto, l'indennità di accesso è ridotta ad un terzo.

Se per l'accesso può farsi uso di mezzi pubblici di trasporto distinti in classi, al notaio è dovuto il rimborso dell'importo del biglietto di prima classe ».

BREGANZE, *Relatore*. Gli onorevoli Silvestri e Capalozza hanno presentato un emendamento proponendo che sia contenuta in lire 4.000 l'indennità massima di trasferta, qualora il notaio, che deve ricevere un atto o compiere una prestazione fuori del proprio studio, non debba uscire dall'ambito del comune di sua residenza.

È stato però rilevato che i notai hanno per legge formalmente la residenza in una determinata sede, ma che di fatto molto frequentemente svolgono la loro attività in un comune diverso. Inoltre ci sono comuni di diversissima entità, per cui il disagio per il notaio non è sempre uguale. Del resto, quando il notaio deve muoversi dal suo studio, il disagio è sempre lo stesso. Bisogna tenere inoltre presente che per arrivare alle seimila lire,

cifra massima consentita dalla tariffa, bisogna che il notaio impieghi ben dieci ore di trasferta. Ora, se si verificasse effettivamente una trasferta di dieci ore, non sarebbe certamente esagerato questo onorario di seimila lire.

Del resto neanche la legge professionale degli avvocati e procuratori contiene questa distinzione.

CAPALOZZA. Non insisto sull'emendamento, a nome anche del collega Silvestri.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 29 nel testo di cui dianzi ho dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché sugli altri articoli del Capo III non vi sono osservazioni, né sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 30.

« Per la presentazione di ciascun atto all'Ufficio del registro fuori della sede notarile e per la trasmissione della copia di testamento pubblico all'Archivio notarile e della copia del verbale di pubblicazione di testamento alla pretura, è dovuto il diritto di lire 300.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma, non è dovuto al notaio alcun diritto né alcun rimborso di spese per la presentazione degli atti all'Ufficio del registro né per la trasmissione degli estratti dei repertori all'Archivio notarile ».

(*È approvato*).

ART. 31.

« È dovuto il diritto di lire 250 per ogni annotazione a margine di un atto originale, richiesta nell'interesse di privati.

Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaio è tenuto a fare d'ufficio ».

(*È approvato*).

ART. 32.

« Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti, disegni o impronte, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti determinanti dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono ridotti alla metà ».

(*È approvato*).

FODERARO. A questo punto, poiché è stato esaurito l'esame del capo III, chiedo che si torni all'esame, rimasto sospeso degli articoli 9 e 15.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la richiesta dell'onorevole Foderaro si intende accolta.

Per quanto riguarda l'articolo 9, è stato formulato un emendamento preciso?

FODERARO. Sì: il mio emendamento sostitutivo dell'intero articolo 9, è il seguente:

« Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, sia in forma pubblica sia per scrittura privata, autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli o motocarrozzette lire 500;

b) per autovetture o autoveicoli industriali e rimorchi, lire 1500.

Per gli atti di trasferimento di autoveicoli nuovi di fabbrica, gli onorari di cui al comma precedente sono ridotti alla metà.

Per gli atti di costituzione, trasferimento o rinnovazione di ipoteca su autoveicoli, è dovuto l'onorario di lire 500 nel caso di cui alla lettera *a*) e di lire 1500 nel caso di cui alla lettera *b*). Se l'atto di costituzione di trasferimento o rinnovazione di ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento, gli onorari, di cui al comma precedente, sono ridotti alla metà.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli, è dovuto l'onorario di lire 500.

Le parti possono in ogni caso avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 20 del regio decreto 15 marzo 1927, n. 436, e 14 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 ».

Prima di tutto devo osservare che è necessario tornare sulla lettera *a*) dell'articolo. Nella precedente seduta è stata accolta la mia proposta di ridurre da lire 1000 a lire 500 l'onorario notarile per il trasferimento di proprietà dei motocicli o motocarrozzette.

Bisogna però rilevare che il disegno di legge ha dimenticato di far riferimento alle motoleggere, cioè Vespe e Lambrette, che costituiscono la parte fondamentale della motorizzazione nel settore dei micromotori. Infatti si parla nella lettera *a*) di motocicli e motocarrozzette. Ma è risaputo che i motocicli sono quelli che hanno una cilindrata superiore a 125 centimetri cubi. Mentre i micromotori fino a 125 centimetri cubi di cilindrata, senza pedale, sono chiamati motoleggere. Così si evince da tutte le circolari del Ministero dell'industria e del Ministero delle finanze.

Si corre perciò questo pericolo, che, nominando soltanto i motocicli e le motocarroz-

zette, potrebbero intendersi escluse le motoleggere, cioè le Vespe e le Lambrette, le quali sarebbero così colpite con l'onorario notarile ordinario.

Propongo pertanto l'aggiunta della parola « motoleggere » da inserire nella lettera *a*) dell'articolo da me stesso proposto.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho un dubbio: si tratta sempre di veicoli immatricolati ?

FODERARO. Le motoleggere devono essere immatricolate. Io non ho parlato dei ciclomotori — ossia delle biciclette con motorino — perché questi possono essere immatricolati a fini diversi, ma non esiste un obbligo. I ciclomotori vanno fino a 65 centimetri cubi di cilindrata. Da 65 a 125 centimetri cubi, senza pedale, si hanno, come ho detto, le motoleggere — Vespe e Lambrette — che devono essere immatricolate.

AMATUCCI. La dizione « motocicli » non è comprensiva di tutto ?

FODERARO. Ci sono state in proposito varie discussioni, ma ormai è pacifico che motocicli e motoleggere sono cose distinte.

BERLINGUER. Del resto, se anche la dizione fosse comprensiva, una precisazione è sempre utile.

FODERARO. Da 125 centimetri cubi di cilindrata in poi, si hanno i motocicli che possono essere con la carrozzetta o senza carrozzetta. Quindi, ripeto, abbiamo in questa categoria: motoleggere fino a 125 centimetri cubi; motocicli sopra i 125 centimetri cubi; motocarrozzette. Pertanto la lettera *a*) va integrata come ho detto. Il ciclomotore non ha obbligo di immatricolazione, però agli effetti dell'ipoteca ci potrebbe anche essere la necessità dell'autentica del notaio. In questo caso il notaio percepisce l'onorario relativo.

Faccio notare che è sbagliato parlare di privilegio. Si deve dire sempre « ipoteca », perché il termine « privilegio » non esiste più nel settore automobilistico, essendo stato sostituito nel nuovo Codice civile col termine « ipoteca ».

MARTUSCELLI. Bisognerebbe cercare una formula per includere nel beneficio anche gli atti notarili relativi a quei micromotori che non hanno bisogno di immatricolazione.

PRESIDENTE. A me sembra che il criterio che ha ispirato chi ha elaborato questo disegno di legge, sia stato quello di comprendere nella formula della lettera *a*) tutto ciò che non è autovettura, perché la lettera *a*) va considerata in confronto con le lettere *b*) e *c*). Questo è il sistema della legge.

Quindi a me pare che un riferimento alla terminologia tecnica, che distingue secondo la cilindrata, non abbia importanza, tanto più che si tratta di cose che mutano continuamente secondo le trasformazioni tecniche. La formula adottata ha un significato giuridico che comprende più forme di motocicli o motocarrozzette e lascia sussistere tutte le distinzioni tecniche, comprendendo, agli effetti di questa legge, ogni espressione.

FODERARO. Concordo che lo spirito della disposizione è quello indicato dall'onorevole Presidente, tanto più che ci sono anche degli autoveicoli a tre ruote che non si saprebbe se comprendere nella lettera *a*) o nella lettera *b*). Ma per essere ligi a questo spirito della disposizione, nella lettera *a*) bisognerebbe usare una formula lata che dicesse: « per tutti gli autoveicoli che non siano a quattro ruote ».

AMATUCCI. Anziché mutare l'articolo, non sarebbero sufficienti questi chiarimenti che resteranno agli atti ?

MARTUSCELLI. Secondo me sarebbe opportuno aggiungere: « e qualsiasi altro autoveicolo non compreso nelle successive lettere *b*) e *c*) ».

FODERARO. Allora sarebbe meglio questa altra formula: « qualsiasi altro micromotore, anche se non soggetto a immatricolazione ».

BERLINGUER. Mi pare inutile specificare: « non soggetto ad immatricolazione ».

FODERARO. La preoccupazione dell'onorevole Martuscelli è soltanto per quei micromotori che non siano soggetti ad immatricolazione. Gli altri micromotori, con l'aggiunta nella lettera *a*) della parola « motoleggere », rimangono inclusi. Resterebbero fuori soltanto i ciclomotori non soggetti ad immatricolazione.

PRESIDENTE. Secondo me la parola « motocicli » comprende anche i ciclomotori.

ENDRICH. Mi pare che la dizione « motocicli » comprenda tutti i mezzi di locomozione a motore che non abbiano quattro ruote, e che sia quindi una dizione comprensiva di tutto quello che non è indicato nelle lettere *b*) e *c*) successive.

Vorrei fare un'altra osservazione. Mi pare che questa questione non abbia l'importanza che le si sta attribuendo. Questo articolo è stato formulato con riferimento alla legge sul pubblico registro automobilistico. Sottilizzare circa la cilindrata, i cavalli vapore, ecc., è eccessivo. Lo spirito di questa legge è di assicurare ai notai dei proventi maggiori perché non siano tentati di sconfinare dai limiti della legge. Dato questo, perché vogliamo lesinare questi compensi che già sono esigui ? Ricor-

do che siamo già al di sotto dei limiti stabiliti dalla tariffa graduale, e che questa è già una tariffa di favore per i clienti del notaio, se la riferiamo all'entità dell'affare. Se si tratta di un automezzo talmente vecchio che non è più un automezzo, ma è diventato una carcassa che non può più circolare, è inutile occuparsene. Se invece si tratta di un automezzo, sia pure usato, ma che può circolare, il suo valore è di molte e molte centinaia di migliaia di lire. Perché dovremmo limitare al notaio questi guadagni che non incidono sulle condizioni economiche di chi compra o vende l'automezzo?

Prego quindi la Commissione di approvare l'articolo secondo il testo predisposto nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Il linguaggio tecnico e le distinzioni tecniche delle leggi, non sono relative alle distinzioni tecniche di un determinato momento del progresso. Se abbiamo qualche scrupolo, tenendo presente le varie situazioni e le varie possibilità che si possono presentare, io manterrei la formula del disegno di legge, integrata opportunamente in questo senso: « per i motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata ». Quando diciamo « specie », diciamo *genus*.

FODERARO. Ma se si aggiunge « motoleggere », non si danneggia nessuno e si viene a chiarire il nostro pensiero. Io chiedo soltanto questa aggiunta, senza scendere ai particolari richiesti dall'onorevole Martuscelli con riferimento ai ciclomotori, per i quali non vi è obbligo di immatricolazione. Siccome la lettera *a*) parla soltanto di motocicli o motocarrozzette io rilevo che le motoleggere resterebbero escluse, perché secondo un linguaggio preciso e pacifico nelle nostre leggi e nelle circolari ministeriali, dai motocicli e dalle motocarrozzette si distinguono le motoleggere. Insisto quindi perché si dica: « per motoleggere, motocicli o motocarrozzette ».

LOPARDI. Io propongo di mantenere il testo del disegno di legge, perché le leggi non si interpretano solo per il loro significato letterale, ma anche per il loro significato logico. Innanzi tutto « motocicli », nella accezione comune della parola, significa cicli a motore, quindi comprende tutti i tipi di autoveicoli a due ruote.

L'onorevole Foderaro afferma che oggi ci sono le motoleggere con cilindrata da 65 a 125 centimetri cubi. Io ricordo invece che si chiamavano « motoleggere » i motocicli di cilindrata da 125 o 175, e « motocicli » quelli da 250 centimetri cubi in poi. Quindi accogliere un linguaggio eminentemente tecnico che può mutare col progredire della tecnica, è pericoloso.

È lo spirito della legge quello che conta. Quando diciamo « motocicli o motocarrozzette » e stabiliamo un onorario di 500 lire, evidentemente il più comprende il meno. Può venire in mente a colui che deve interpretare la legge, che si sia voluto fare una tariffa di favore per le cilindrate da 200 e 500 centimetri cubi, stabilendo invece una tariffa maggiore per le motoleggere? Evidentemente no.

Poi, se a qualche cosa valgono i lavori preparatori, una volta che noi precisiamo formalmente che nella dizione « motocicli o motocarrozzette » si comprendono anche le motoleggere e, nel caso di ipoteca, i ciclomotori, mi pare che non possa sorgere alcun equivoco nella interpretazione della legge.

DEGLI OCCHI. Mi pare giusta la richiesta dell'onorevole Foderaro di aggiungere la parola « motoleggere ». Abbiamo finora detto tante parole per escluderne una, che è l'unica che possa togliere ogni equivoco!

LOPARDI. Ma nella interpretazione della legge, una volta che si avesse questa formulazione specificativa, si potrebbero ritenere esclusi i ciclomotori.

PRESIDENTE. Io mantengo la mia proposta di aggiungere: « di qualsiasi specie e cilindrata ».

FODERARO. Io non avrei nessuna difficoltà a mantenere la dizione del disegno di legge; ma allora bisognerebbe dire: « motoveicoli leggeri di qualsiasi cilindrata », perché, dicendo « di qualsiasi specie », siamo sempre nel settore dei motocicli e delle motocarrozzette, e sarebbero pertanto escluse le motoleggere. Prendendo a base un altro carattere distintivo, si potrebbe anche dire: « autoveicoli a due o tre ruote di qualsiasi cilindrata ».

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo me, la questione va posta in questi termini: non si intende parlare di motocicli nel linguaggio della tecnica, ma di qualsiasi motociclo a due ruote che ha quelle determinate caratteristiche. Quando si parla di motocicli e motocarrozzette, non vi è dubbio che siano indicati nel loro genere tutti i tipi di motoveicoli leggeri.

D'altra parte, anche ammesso che la dizione del disegno di legge sia imprecisa, è certo che non la si può rendere precisa attraverso l'indicazione di altri tipi, perché la legge non può correre dietro a quelli che sono i tipi della tecnica. Se domani verrà fuori un altro tipo a cinque ruote, che si chiamerà magari « pentametro », da quale onorario sarà gravato?

Quindi bisogna bandire il linguaggio della tecnica e trovare una formula comprensiva.

FODERARO. Quello che dice il Sottosegretario di Stato non mi pare giusto. Ho sempre saputo che è il diritto che deve aderire al fatto; e pertanto noi dobbiamo tenere presente quale è lo stato attuale della tecnica — per dirlo con parole vostre — per poter ad esso adattare la legge.

GUERRIERI EMANUELE. Si potrebbe spostare la lettera *a*) ponendola dopo le altre due lettere, così formulata: « per ogni altro veicolo lire 500 ».

AMATUCCI. La proposta del Presidente di dire « di qualsiasi specie e cilindrata », è più chiara.

PRESIDENTE. È più chiara anche per lo sviluppo avvenire, perché non è opportuno fare nella legge una indicazione dei tipi attuali.

LOPARDI. Io insisto perché venga lasciato immutato il testo del disegno di legge, in quanto che tutta la nostra discussione chiarisce completamente la questione.

FODERARO. In linea subordinata, non ho nulla in contrario ad accettare la formula proposta dal Presidente: « motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata »; con la precisazione, però, che tutta la Commissione concorde ha inteso includere in questa formula anche le motoleggere, Vespe e Lambrette; e questo è bene che resti agli atti per evitare in seguito inutili discussioni ed errate interpretazioni.

BREGANZE, *Relatore*. Questa legge viene fatta agli effetti degli onorari dei notai. Il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce che, ove gli onorari e i diritti accessori non possano essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo ai casi simili e alle materie analoghe.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo alla lettera *a*) dopo le parole: « per motocicli o motocarrozzette » delle altre: « di qualsiasi specie e cilindrata ».

(*È approvato*).

Do la parola all'onorevole Foderaro per lo svolgimento della restante parte del suo articolo sostitutivo dell'articolo 9.

FODERARO. Devo rilevare innanzi tutto che beneficiati dalle disposizioni che seguono, sarebbero soltanto pochissimi notai. È risaputo in che cosa consiste il lavoro del notaio o dell'ufficio notarile nel caso di autentica di firme per trasferimento di proprietà di autoveicoli, di atti di costituzione, trasferimento o rinnovazione di ipoteca su autoveicoli. Ogni Automobil Club provinciale ha un notaio; ci sono poi delle agenzie che si interessano particolarmente dei trasferimenti o delle costituzioni di ipoteche e di altri atti inerenti al settore automobilistico; anche codeste agenzie hanno un loro notaio. Sicché i notai che percepiscono gli onorari in questo settore non sono la massa, non solo la generalità, ma sono pochissimi privilegiati che sostanzialmente hanno il monopolio in questo settore.

Ora, se andiamo a vedere in che cosa consiste il lavoro di questi notai, ci troviamo di fronte a degli onorari esorbitanti in confronto alla esiguità delle prestazioni. Infatti per la trascrizione nel pubblico registro automobilistico basta anche la dichiarazione di eseguita vendita verbale, dichiarazione le cui firme siano autenticate da notaio. Di regola, tanto le agenzie quanto i notai, nello svolgimento di questo lavoro applicano un timbro in cui è detto. « Il signor... ha trasferito la proprietà... » oppure: « dichiara di aver trasferito la proprietà... ».

BERLINGUER. Hanno addirittura la carta bollata già stampata!

FODERARO. ...oppure, come suggerisce il collega, adoperando dei fogli di carta bollata già stampati, recanti in bianco degli spazi per i nomi, il numero di motore, il numero di telaio, che poi vengono riempiti. Infine il notaio autentica le firme. E questo quando il notaio procede all'autentica in presenza delle parti. Di regola, però, avviene che il notaio si reca nell'ufficio dove questi atti sono già raccolti in quantità notevole e autentica le firme già apposte in calce alle dichiarazioni di trasferimento o degli altri negozi a cui si è accennato, senza aver neppure la presenza delle parti.

È il caso di domandarci quali siano presumibilmente i guadagni del notaio in questo particolare settore. Le statistiche ci consentono di fare questo calcolo prevedibile per quanto riguarda l'anno in corso nel solo campo degli automezzi a quattro ruote. Vi sarà quest'anno una immissione di circa duecentomila unità nuove di fabbrica. Nel 1953 furono circa centocinquantamila unità, e già per il primo trimestre del 1954 (che, come si sa, è il periodo più debole perché siamo all'inizio dell'anno) ne sono state iscritte al pubblico registro automobilistico quarantacinquemila. Ciò porterà alla formazione di altrettante dichiarazioni di vendita, nonché, per almeno la metà dei contratti, alla costituzione di ipoteche con le rispettive sottoscrizioni autenticate. In totale trecentomila formalità. Vi sarà più di un terzo degli auto-

mobili già in circolazione (oltre un milione) che subirà almeno un passaggio di proprietà, di cui la metà con iscrizioni di ipoteca; perciò trecentocinquantamila più centosettantacinquemila, in totale cinquecentoventicinquemila autenticazioni. Possono calcolarsi in non meno di un decimo del totale le operazioni minori, quali cancellazioni, rettifiche, variazioni, istanze, copie, ecc., o quelle concernenti altre pattuizioni o contratti diversi da quelli fondamentali, che pure richiedono la formalità dell'autenticazione: centomila.

Per i motocicli occorre distinguere: trecentomila circa sono quelli pesanti, immatricolati in prefettura ed iscritti al pubblico registro automobilistico e per essi puo prevedersi, nel corso dell'anno, fra dichiarazioni di vendita di unità nuove e usate, ipoteche e altre formalità, un insieme di atti autenticati pari a duecentocinquantamila circa. Un milione e cinquantamila sono i motocicli leggeri, per i quali puo tenersi conto essenzialmente della immatricolazione (le prefetture richiedono l'atto autenticato), giacché, pur essendovi l'obbligo della iscrizione nel pubblico registro automobilistico, essa e lasciata in facoltà delle parti, che, tuttavia, per un terzo almeno hanno ritenuto di eseguire la registrazione, specie allo scopo di iscrivere ipoteca. abbiamo così duecentocinquantamila autentiche su atti concernenti motoleggere nuove e trecentomila circa per le usate. quindi cinquecentocinquantamila autentiche.

Infine vi sono i seicentomila ciclomotori in circolazione, del cui movimento patrimoniale non viene tenuto in questa sede conto, anche se talvolta siasi constatato che, per esigenze varie, si è dovuto ricorrere all'autentica notarile anche per questi motoveicoli.

Si può, in tal modo, fondatamente presumere — tenendo conto delle cancellazioni di ipoteche e di altri atti meno importanti e numerosi — che vi sarà un complesso di circa due milioni di autentiche, e se si tiene conto che, con la tariffa del disegno di legge, il costo medio delle prestazioni notarili per gli atti relativi agli automobili si aggirerà sulle duemilacinquecento-tremila lire, tra i diritti principali ed accessori, nei casi di trasferimento di proprietà, e sulle tremila-quattromila lire nei casi di ipoteca e che il conto medio per gli atti sui motoveicoli ammonterà intorno alle millecinquecento-duemila lire, non si sarà affatto lontani dal vero affermando che l'onere complessivo derivante secondo questo progetto, a carico degli utenti di autoveicoli, toccherà i quattro miliardi.

Quindi i notai percepiranno in questo settore, che indubbiamente è un settore del tutto marginale della loro attività, circa quattro miliardi di lire nell'anno in corso.

Ora, se questi quattro miliardi andassero divisi tra i tremilaottocentosette notai oggi in servizio, si potrebbe prevedere che ogni notaio verrebbe a percepire un milione circa. E questo non mi dispiacerebbe, perché significherebbe che tutti i tremilaottocentosette notai esercenti (questo è il numero dei posti di notaio, che per giunta non sono tutti coperti) ne trarrebbero un beneficio. Il male è che i quattro miliardi vanno divisi invece tra pochissimi notai, che sono quelli che, come sopra ho detto, sono i privilegiati, quelli che esercitano il monopolio in questo settore. Si tratta certamente di professionisti per bene, selezionati, capaci, che per questo vengono scelti e mandati negli Automobil Club, sono certamente persone corrette da ogni punto di vista. Però essi, con un lavoro esiguo di qualche ora al giorno nell'autentica delle firme, vengono a percepire un onorario veramente esorbitante. Basti ricordare il caso di un notaio il quale, a quanto mi è stato detto essere risultato da una inchiesta — precisamente si tratta di un notaio la cui figlia è assurta alla celebrità da clamore di stampa recentemente sollevato — nel 1951, per pratiche prevalentemente automobilistiche, ha guadagnato ventotto milioni di lire; e il caso di un altro notaio di Milano, il quale, in quindici giorni, ha espletato ben trecentottantanove formalità di trasferimento di proprietà di autoveicoli, mantenendosi poco al di sotto, nella media delle operazioni, rispetto all'altro notaio a cui ho fatto cenno.

È chiaro, pertanto, che una sperequazione esiste tra i vari notai; se questa non esistesse, tutta la massa notarile potrebbe essere sodisfatta delle tariffe notarili. Quindi non ho inteso parlare contro la massa dei notai, ma in favore della massa dei notai.

Tornando all'argomento, se poi faceste il conto di quanto spetta al notaio per gli atti di costituzione, trasferimento e rinnovazione di ipoteca sugli autoveicoli in base all'articolo 5, lettera *b*), che rinvia agli onorari graduali di cui all'articolo 3, trovereste che il risultato è davvero esorbitante, specie per i micromotori. E questa spesa andrebbe a carico proprio degli acquirenti più poveri, perché sono costoro che, non avendo mezzi sufficienti, devono comprare ratizzando il prezzo, sistema di pagamento che li obbliga ad iscrivere ipoteca. Essi sarebbero soggetti a versare al notaio un onorario graduale in base all'arti-

colo 3, sia pure ridotto di un terzo secondo l'articolo 5, lettera *a*).

Sicché non solo per le autovetture e autoveicoli industriali e rimorchi, ma anche per le motocarrozzette nel caso di costituzione di ipoteca, rinnovazione e via di seguito, propongo che, anziché la tassa graduale, si paghi un onorario fisso. L'ammontare di questo onorario potrebbe essere di lire 500 per la lettera *a*), e di lire 1.500 per le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 9 del disegno di legge.

Ancora, onorevoli colleghi, vi siete mai domandati che cosa si pagava precedentemente? Mille lire. Si potrebbe contestare che si deve tener conto della rivalutazione della moneta; ma questa osservazione non vale nel caso in ispecie, perché prima non si pagava nulla.

E per questo ho aggiunto un ultimo comma, su cui richiamo tutta la vostra attenzione. Ai sensi degli articoli 17 e 20 del regio decreto 15 marzo 1927 e dell'articolo 14 del regio decreto 29 luglio 1927, i conservatori del pubblico registro automobilistico potevano eseguire queste autentiche di firma gratuitamente. In seguito alla emanazione del nuovo Codice, il quale dispone che le autentiche sono attribuite ai notai, si è affermato che i regi decreti citati devono intendersi abrogati, e che pertanto sono i soli notai competenti alla autentica nei casi in esame. Con l'ultimo comma da me proposto, vengono fatte rivivere le disposizioni dei decreti citati e si dà facoltà alle parti di avvalersi per l'autentica delle firme anche dell'opera dei conservatori del pubblico registro automobilistico.

Sono sicuro che la Commissione, sulla base di questi rilievi, vorrà approvare l'articolo 9 nella nuova formula da me proposta.

PRESIDENTE. Dobbiamo esaminarlo comma per comma. Abbiamo già approvato la lettera *a*). Tra le proposte dell'onorevole Foderaro, vi è quella di fondere le lettere *b*) e *c*), di considerare cioè su uno stesso piano sia le autovetture, sia gli autoveicoli industriali e i relativi rimorchi. Si pone una prima questione: vogliamo abbandonare il sistema della legge di distinguere tra autovetture e autoveicoli industriali?

AMATUCCI. Vorrei che l'onorevole Foderaro, che ha dato prova di uno studio intenso in questa materia, mi chiarisse quanto è esposto nella relazione, la quale a proposito dell'articolo in esame, rileva che per i trasferimenti degli autoveicoli l'onorario è commisurato alla potenza o alla portata degli autoveicoli stessi, conformemente a quanto stabilito nella legge sulla imposta di registro. Evidentemente questa breve enunciazione messa nella relazione si richiama a delle leggi fondamentali. Io dubito che in sede di tariffa si possa incidere sulle disposizioni della legge basilare del registro.

PRESIDENTE. Si tratta di effetti diversi. Una legge è agli effetti dell'imposta del registro, l'altra è agli effetti degli onorari.

FODERARO. È vero, come diceva l'onorevole Amatucci, che in base alla legge sul registro si tiene conto della potenza e della portata. Però, oltre agli esatti rilievi fatti dal Presidente, sta di fatto che le disposizioni della legge sul registro sono state continuamente criticate, come risulta anche da dichiarazioni ufficiali del Ministero delle finanze, il quale si è già da tempo proposto di modificare le disposizioni richiamate dall'onorevole Amatucci. Vogliamo confermare in questa legge l'errore in cui è incorsa la legge sul registro? Faccio un solo esempio: un autocarro 18 BL Fiat della portata di quaranta quintali, costruito nel 1919, il cui valore commerciale oggi è di duecentomila o trecentomila lire, in base alla legge sul registro, viene tassato quanto un autocarro della stessa portata di quaranta quintali, ad esempio un 626 Fiat, il cui valore commerciale è di quattro o cinque milioni. Quindi pagano ugualmente due autocarri della stessa portata, ma di valore tanto differente tra di loro! Quello della portata non è un criterio esatto, ma deriva da un errore materiale. La portata non dipende dal motore, ma dipende prevalentemente dalla carrozzeria.

MASTINO GESUMINO. Ma bisogna rispondere alla domanda dell'onorevole Amatucci.

FODERARO. Alla domanda dell'onorevole Amatucci ha già risposto il Presidente in termini giuridici, che io ho accettato, ed ho risposto anche io con riferimenti tecnici e, direi, storici, in relazione alla tassa sul registro.

MASTINO GESUMINO. Quello che ha detto l'onorevole Foderaro riguarda un errore di valutazione fatto dalle leggi precedenti, ma vorrei che l'obiezione dell'onorevole Amatucci fosse più ampiamente discussa. Con la proposta Foderaro si incide oppure no sulla legge sul registro?

PRESIDENTE. Non si dovrebbe tener conto, nel fissare gli onorari notarili, della distinzione tra autovetture che ad altri effetti fa la legge sul registro.

MASTINO GESUMINO. Allora non mi spiego come il Governo riferisca la legge attuale alla legge sul registro.

PRESIDENTE. Lo ha fatto come suo criterio, ma non è detto che sia necessario. Il

Ministro proponente ha ritenuto di seguire lo stesso criterio adottato a fini diversi nella legge sul registro. Però la questione che si pone è se, ai nostri effetti, per la legge sulle tariffe dei notai, bisogna seguire lo stesso criterio.

AMATUCCI. Le sue osservazioni sono esatte. Ma vorrei che il suo pensiero risultasse agli atti. Perché se, preoccupati per le considerazioni fatte dall'onorevole Foderaro, noi stabiliamo 1.500 lire per il trasferimento, quest'atto di trasferimento deve essere sottoposto alla registrazione e arriveremo a questa contraddizione: che mentre diamo al notaio — e possiamo essere d'accordo — un compenso di 1.500 lire, per un vecchio autocarro del 1919 si deve pagare la tassa di registro in base alla portata.

BERLINGUER. Quando discuteremo la legge sulle tasse di registro, la modificheremo.

AMATUCCI. Quindi facciamo voti circa l'opportunità che questo capo della legge sul registro venga modificato.

PRESIDENTE. Certamente.

BREGANZE, *Relatore*. Vorrei riferire quanto dispone l'attuale tariffa in proposito. La legge del 1944 stabilisce che « l'onorario di cui al primo comma del presente articolo » (che sarebbe l'articolo sugli onorari graduali) « è dovuto anche per gli atti di trasferimento di autoveicoli, di costituzione, di trasformazione o rinnovazione di privilegio sugli autoveicoli, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata. Tale onorario però non può essere superiore a lire 1.000.

« Lo stesso onorario, ma ridotto a un terzo, è dovuto per gli atti di consenso alla cancellazione dei privilegi iscritti nel pubblico registro automobilistico. Esso non può essere inferiore a lire 50 e superiore a lire 400 ».

A me pare che questa formula tenga conto delle varie esigenze che i colleghi hanno prospettato, perché ha rapporto al valore, prefiggendo però un massimo che non va superato. Se ripetessimo questa formula, salvo a vedere i moltiplicatori adottati per le cifre qui indicate, eviteremmo queste disquisizioni che ci portano fuori strada.

PRESIDENTE. Quindi il relatore fa la proposta di tornare alla norma vigente, salva la revisione della tariffa, per questa materia.

BREGANZE, *Relatore*. Aggiungo che questa norma del 1944 è applicabile quando le parti nell'atto di trasferimento dichiarino il valore. Ma nel trasferimento degli autoveicoli può semplicemente dichiararsi il nome delle persone. In questo caso va applicato l'onorario per valore indeterminato.

FODERARO. Posso concordare col relatore, salvo una specificazione. Allora si parlava solo di autoveicoli a quattro ruote. Bisogna tener presente le lettere *a*) e *b*). Quindi si può riprendere la distinzione contenuta nell'emendamento da me oggi proposto e ridurre congruamente per la lettera *a*) che riguarda i micromotori.

PRESIDENTE. Mi pare di aver compreso che, in accoglimento della tesi prospettata dall'onorevole Foderaro, la Commissione è orientata nel senso di abbandonare il criterio differenziale fissato in base alla diversa portata e potenza delle autovetture e degli autoveicoli industriali e rimorchi, per arrivare a una formula che sia più vicina a quella vigente attualmente.

Poiché non possiamo procedere oltre, dato che è cominciata la seduta dell'Assemblea, è opportuno rinviare la discussione del disegno di legge perché, accolto questo criterio di massima, si rediga un testo definitivo dell'articolo 9, per la cui elaborazione propongo di delegare l'onorevole Foderaro e l'onorevole relatore. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI